

# NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI ADERENTI A MANAGERITALIA

Approvate dal Comitato di Presidenza del 24 gennaio 2020

## Legenda delle abbreviazioni convenzionali

MEP: Manageritalia Executive Professional

EP: Executive Professional

AATT: Associazioni sindacali territoriali

AT: Associazione sindacale territoriale

## Art. 1 - Associazioni aderenti

1. Le Associazioni aderenti anche tramite, ove costituite, le Delegazioni o i Presidi territoriali, rappresentano e tutelano sul territorio gli interessi morali e materiali degli iscritti sulla base delle direttive e degli indirizzi della Federazione.

2. Ogni Associazione aderente deve avere uno Statuto armonizzato con quello federale che preveda quali organi sociali: Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Vice Presidenti responsabili di Area, Collegio dei Proviviri e Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le Associazioni sindacali territoriali, fra gli organi sociali e con specifica competenza amministrativa-gestionale, è richiesta una Giunta esecutiva.

Gli statuti di tutte le Associazioni aderenti inoltre, devono disciplinare il Precongresso, da celebrarsi con cadenza quadriennale a fini programmatici e consultivi sulle politiche e strategie di medio termine dell'Associazione.

3. Ogni Consiglio direttivo deve eleggere nel proprio ambito il Presidente e due o più Vice Presidenti dell'Associazione, che durano in carica quattro anni. Il Presidente non può comunque ricoprire la carica per più di due quadrienni consecutivi, i Vice Presidenti per più di tre quadrienni consecutivi. I soggetti che abbiano ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente per il periodo massimo consentito non possono essere rieletti alle cariche stesse se non sia decorso almeno un quadriennio dalla scadenza dell'ultimo mandato. I Vice Presidenti territoriali di area agiscono in collegamento con i rispettivi responsabili di Area federali e forniscono al Presidente dell'Associazione il sostegno per garantire il mantenimento degli standard operativi e di erogazione dei servizi.

4. L'Associazione è tenuta a:

- agire in conformità alle deliberazioni degli Organi federali;
- consegnare o rendere disponibile agli iscritti copia del suo Statuto e di quello federale;
- predisporre annualmente preventivo di spese e rendiconto, i quali dovranno essere trasmessi alla Federazione per la determinazione degli eventuali contributi straordinari;
- inviare alla Federazione per conoscenza le bozze dei verbali delle riunioni degli Organi direttivi;
- inviare alla Federazione le convocazioni degli Organi direttivi, con i relativi ordini del giorno, anche al fine di permettere al Presidente o ai Vice Presidenti federali di partecipare, ove lo ritengano necessario, alle loro riunioni;
- corrispondere a MANAGERITALIA – per l'adesione e partecipazione alla Federazione – una quota del contributo associativo annuale per iscritto, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea Nazionale.

5. Per contributo associativo si intende quello statutario annuale, versato dall'iscritto all'Associazione.

## Art. 2 - Costituzione Rsa

1. Spetta alle Associazioni sindacali territoriali costituire, nell'ambito della propria giurisdizione in nome di MANAGERITALIA, le rappresentanze sindacali dei dirigenti (Rsa), fermo restando la competenza della Federazione nel caso di dirigenti aderenti a più Associazioni sindacali territoriali.

2. In ogni azienda può essere costituita una Rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti. La costituzione delle Rsa è di competenza delle Associazioni sindacali territoriali, salvo quanto previsto dal precedente comma.

3. Le Rsa hanno la funzione di rappresentare i dirigenti di fronte all'azienda, nel quadro delle finalità perseguite da MANAGERITALIA, nonché di quelle derivanti dallo Statuto dei lavoratori, dai contratti collettivi e da ogni altra fonte normativa. Il mandato è svolto gratuitamente.

4. La composizione numerica della Rsa è determinata:

- aziende che hanno fino a dieci dirigenti: 1 rappresentante;
- da dieci a venti dirigenti: da 1 a 3 rappresentanti;
- da ventuno a cinquanta dirigenti: 3 rappresentanti;
- oltre cinquanta dirigenti: da 3 a 7 rappresentanti.

5. L'Associazione sindacale territoriale nomina le Rsa sulla base delle designazioni effettuate dagli iscritti appartenenti alle singole aziende, sotto il controllo dell'Associazione stessa. Analogamente procede la Federazione nei casi di sua competenza. I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dall'Associazione sindacale territoriale o da MANAGERITALIA all'azienda interessata e all'organizzazione sindacale imprenditoriale competente per territorio.

6. La durata del mandato delle Rsa è normalmente quadriennale e rinnovabile.

## Art. 3 - Associati Ordinari

1. Possono far parte delle Associazioni sindacali territoriali, con titolo di associati ordinari, coloro che hanno, o hanno avuto in quanto pensionati, nel periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione, un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile.

2. La domanda di iscrizione deve presentarsi on-line, oppure:

- a) per i dirigenti in servizio: all'Associazione sindacale territoriale del luogo dove svolgono la loro attività o hanno la residenza anagrafica;
- b) per i dirigenti pensionati: presso l'Associazione sindacale territoriale di loro scelta.

3. L'iscrizione alle Associazioni sindacali territoriali come associato ordinario è incompatibile con l'iscrizione ad altra organizzazione sindacale di lavoratori dipendenti o di imprenditori

4. Il cambiamento di sede di lavoro o di residenza, che il dirigente in servizio è tenuto a comunicare, determina il

# NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI ADERENTI A MANAGERITALIA

Approvate dal Comitato di Presidenza del 24 gennaio 2020

trasferimento della sua iscrizione alla Associazione sindacale territoriale competente.

## Art. 4 - Associati Prosecuratori Volontari

1. L'associato di un'Associazione sindacale territoriale il quale abbia perduto la qualifica può continuare ad essere iscritto, in qualità di associato volontario, purché mantenga l'iscrizione ad almeno uno dei Fondi contrattualmente previsti, nei limiti dei regolamenti vigenti e purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) la domanda di prosecuzione volontaria avvenga successivamente ad almeno un anno di iscrizione in qualità di dirigente ad una o più Associazioni territoriali;
- b) l'interessato non risulti appartenente ad organizzazioni sindacali di lavoratori o di imprenditori.

## Art. 5 - Associati Aderenti

1. Possono essere iscritti quali associati aderenti, purché non appartenenti ad altra organizzazione sindacale di lavoratori o imprenditori:

- A. i Quadri in servizio o in pensione;
- B. gli Executive Professional (EP) che si iscrivano a MEP;
- C. i Superstiti dei dirigenti associati i quali abbiano diritto a prestazioni da Fondi od Enti dei CCNL firmati da Manageritalia;
- D. i Sostenitori, distinti in:
  - iscritti che abbiano perduto i requisiti richiesti per mantenere l'adesione quali associati ordinari o volontari.
  - altri profili, diversi dagli Executive Professional, che abbiano rivestito la qualifica di dirigente o che abbiano professionalità analoghe a quelle dei dirigenti associati a Manageritalia ed alle associazioni aderenti o che svolgano attività su tematiche pertinenti alla managerialità.

2. Con esclusivo riferimento alla partecipazione nelle Associazioni sindacali territoriali (AATT), gli associati Aderenti sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo; pertanto, non hanno la facoltà di votare per l'elezione degli organi sociali né possono presentarsi quali candidati da eleggere.

3. Con esclusivo riferimento alla partecipazione in MEP, il diritto di elettorato passivo e quindi il diritto a candidarsi degli Executive Professional è riservato agli associati che abbiano maturato almeno due anni pieni di iscrizione, a MEP o alla Associazione Territoriale come Executive Professional, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene l'elezione.

4. Gli Executive Professional quali delegati di MEP partecipanti alle riunioni dell'Assemblea Nazionale di Manageritalia nel rispetto del primo comma dell'art. 8 dello Statuto della Federazione e delle conseguenti disposizioni Regolamentari, non possono deliberare o esprimersi su argomenti privi di un interesse per la propria categoria.

Il Comitato di Presidenza potrà determinare la "Classificazione delle materie" sulle quali, nelle Assemblee nazionali, non è ammesso il voto dei delegati di MEP.

## Art. 6 - Organi Collegiali: elezioni, convocazioni, integrazioni

### 1. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri di ogni associazione aderente.

I componenti il Consiglio direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Proviviri di ogni Associazione aderente, sono

eletti in sede di Assemblea dagli iscritti in regola con il versamento dei contributi associativi. Essi rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

### 2. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di MEP.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di MEP si svolge all'interno di un'apposita Assemblea degli Executive Professional di ogni AT; l'elezione è riservata ai soli Executive Professional della singola AT in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni AT elegge un membro del Consiglio Direttivo di MEP.

L'elezione può essere fissata in contemporanea con quelle già previste per le nomine delle altre cariche dell'AT, oppure in una diversa giornata in base a quanto il Presidente della AT riterrà logisticamente opportuno.

L'Assemblea può anche svolgersi in più luoghi collegati con modalità audio/video e con la presenza presso ogni sede remota di un "Assistente di Fiducia" nominato dal Consiglio Direttivo della AT; detto "Assistente di Fiducia" controlla le registrazioni in ingresso e in uscita, regola il diritto di prendere la parola e regola le operazioni di voto.

### 3. Elezione dei "Delegati all'Assemblea Nazionale di MEP".

Al fine di individuare i soggetti "delegati" Executive Professional all'Assemblea Nazionale di MEP viene indetta una specifica elezione (eventualmente anche senza una convocazione di una Assemblea degli Executive Professional) all'interno di ogni AT.

Possono partecipare all'Assemblea di MEP i soggetti eletti quali "delegati" nei limiti di seguito indicati:

- fino a 50 iscritti: 2 delegati
- da 51 a 100 iscritti: 3 delegati
- da 101 a 150 iscritti: 4 delegati
- da 151 a 200 iscritti: 5 delegati
- sopra i 200 iscritti: 6 delegati

Ogni delegato dispone di un voto ponderato calcolato in base al numero di iscritti degli EP nella AT di appartenenza.

A titolo esemplificativo:

- Associazione territoriale "X"
- Numero di EP iscritti, al 31/12 dell'anno precedente: 70
- Numero di delegati dell'AT "X": 3
- Voto ponderato per ogni singolo delegato dell'AT "X": 23,33

### 4. La carica di "Delegato all'Assemblea Nazionale di MEP".

Detta carica ha una durata di anni quattro decorrenti dalla data dell'elezione.

Eventuali variazioni, negli anni successivi del numero degli E.P. - iscritti alla singola AT - non modifica il numero dei delegati che restano tali per tutti e 4 gli anni. Ciascun Delegato potrà disporre, in ogni caso, di un voto ponderato calcolato in base al numero degli iscritti nella AT di appartenenza al 31 dicembre precedente.

Alla scadenza dei 4 anni le AATT procedono a nuove elezioni. I nuovi eletti si insediano alla scadenza dei precedenti 4 anni. Nel caso in cui le nuove elezioni non fossero tempestivamente tenute, i "Delegati" in carica vedranno prorogata la loro funzione fino a nuova elezione. La decorrenza del nuovo mandato quadriennale decorre, in questo caso, dalla data della nuova elezione.

### 5. I "supplenti" alla carica di "Delegato all'Assemblea Nazionale di MEP".

I Consigli Direttivi delle AATT nominano un "supplente" ogni 3 delegati o frazione di 3. I supplenti così individuati

# NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI ADERENTI A MANAGERITALIA

Approvate dal Comitato di Presidenza del 24 gennaio 2020

sostituiscono i "Delegati all'Assemblea Nazionale di MEP" sia in modo "definitivo" (sussistendone i presupposti) oppure in modo "temporaneo" per la singola assemblea. In assenza di supplenti la AT porterà un minor numero di "Delegati" all'Assemblea Nazionale di MEP.

Ogni "Delegato", ove fosse impossibilitato a partecipare, deve, tempestivamente, avvisare il proprio Consiglio Direttivo.

## 6. Frequenza delle Assemblee.

L'Assemblea delle singole Associazioni aderenti deve aver luogo almeno due volte l'anno (una volta l'anno per MEP), prima di ciascuna riunione dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con invito scritto spedito agli associati per mezzo idoneo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualora nell'Assemblea siano previste elezioni di Organi dell'Associazione, l'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data di riunione.

## 7. Presentazione delle candidature.

Gli associati tutti possono far pervenire per iscritto alle associazioni territoriali le loro candidature alle cariche associative entro il 15 marzo dell'anno di scadenza dei mandati. I candidati che abbiano rispettato il termine di cui sopra vengono iscritti nella lista e nella scheda elettorale in ordine alfabetico, sotto la responsabilità di una Commissione elettorale nominata dal Consiglio uscente.

Con le stesse modalità gli Executive Professional possono far pervenire le loro candidature per poter essere eletti all'interno del Consiglio Direttivo di MEP o come "Delegati all'Assemblea Nazionale di MEP". Le candidature quali membri del Collegio dei Revisori Legali o del Collegio dei Proviviri di MEP, devono essere fatte pervenire presso la segreteria di MEP.

## 8. Il voto.

Il voto è segreto, espresso attraverso la scheda elettorale. Ogni iscritto ha diritto ad un voto: è ammessa la delega ad altro iscritto, ma nessuno può essere portatore di oltre due deleghe. Copia del verbale delle elezioni deve essere inviata dal Presidente dell'Associazione sindacale territoriale al Collegio nazionale dei Proviviri, entro un mese dalle elezioni stesse.

## 9. Membri del Consiglio Direttivo.

Ad esclusione di MEP, il numero dei componenti il Consiglio, che può variare da un minimo di 11 a un massimo di 25 è stabilito dall'Assemblea tenuta nell'anno precedente quello in cui si terrà l'Assemblea elettiva. I Consiglieri dovranno essere scelti almeno per il 60% tra i dirigenti attivi e i proscrittori volontari, dei quali non più di due appartenenti allo stesso gruppo aziendale e almeno il 60% proveniente dal settore contrattuale con il maggior numero di iscritti nel territorio dell'Associazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce di norma almeno sei volte l'anno.

## 10. Cooptazione

Nell'eventualità che durante il quadriennio si determinino vacanze nelle cariche di Consigliere, il Consiglio dovrà, entro trenta giorni, provvedere all'integrazione mediante cooptazione. Per l'integrazione del Consiglio Direttivo di MEP, il relativo Consiglio coopterà un nuovo membro scegliendolo fra gli E.P. iscritti alla medesima associazione territoriale del Consigliere cooptato.

I Consiglieri cooptati decadono dalla carica alla scadenza del mandato di tutti gli altri componenti il Consiglio.

Se le cariche vacanti fossero tali da ridurre la composizione del Consiglio dell'Associazione a meno della metà, dovrà essere inviato entro trenta giorni l'avviso di convocazione dell'Assemblea per la nomina ex novo dell'intero Consiglio. Il termine dei trenta giorni rimane sospeso nei mesi di agosto e dicembre. L'Assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dall'invio dell'avviso di convocazione. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più componenti del Collegio dei Proviviri, o dei Revisori dei Conti, subentrano nella carica i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione.

## 11. Giunta esecutiva.

Ad eccezione di MEP, ove non è prevista, la Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri componenti in numero non inferiore a due. Si riunisce di norma prima di ogni Consiglio direttivo e su richiesta del Presidente.

## Art. 7 - Collegio dei Proviviri

1. E' l'organo di controllo dell'Associazione aderente. E' costituito da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dell'Associazione fra gli iscritti che abbiano almeno 45 anni di età e cinque di iscrizione (2 anni per MEP). I suoi componenti non possono far parte di organi direttivi dell'Associazione e della Federazione né di organismi ad esse collegati.

2. Il Presidente è nominato dal Collegio fra i propri membri e partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio dell'Associazione.

3. Il Collegio esamina e decide sui ricorsi presentati nei confronti di iscritti e organi dell'Associazione aderente: il termine massimo per la sua decisione è di novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Per casi particolari, il Presidente può rinviare il termine di ulteriori trenta giorni. Trascorso l'anzidetto termine, senza che il Collegio si sia pronunciato, l'interessato può, entro trenta giorni, avanzare ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Proviviri.

4. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di accertare la fondatezza dei ricorsi e deliberare adeguati provvedimenti ove non risulti possibile conciliare la controversia e ripristinare il rispetto delle norme.

Tali provvedimenti sono:

- a) nei confronti degli iscritti:
  - 1) il richiamo scritto;
  - 2) la sospensione fino a sei mesi da eventuali cariche;
  - 3) la sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino a quattro anni;
  - 4) la rimozione dalla carica;
  - 5) l'espulsione.
- b) nei confronti degli organi sociali:
  - 1) la censura;
  - 2) la sospensione temporanea della validità delle singole decisioni con invito a riesaminare la materia.

5. L'iscritto o l'organo dell'Associazione oggetto del ricorso deve conoscere tempestivamente i fatti che gli vengono addebitati ed essere regolarmente convocato almeno una volta prima della conclusione dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento con diritto di presentare memoria difensiva.

# NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI ADERENTI A MANAGERITALIA

Approvate dal Comitato di Presidenza del 24 gennaio 2020

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere portate a conoscenza dell'interessato e del Consiglio direttivo dell'Associazione aderente nella sua prima riunione; tali decisioni sono vincolanti per le parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

6. L'iscritto rimosso dalla carica sociale non potrà nuovamente ricoprire cariche prima di due anni dal provvedimento.

7. Avverso le sue decisioni le parti interessate possono avanzare ricorso in seconda istanza al Collegio nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di cui ai precedenti commi.

8. La decorrenza dei termini è sospesa nei mesi di agosto e dicembre.

## **Art. 8 - Collegio dei Revisori dei conti**

1. Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo finanziario e amministrativo dell'Associazione, ed è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dell'Associazione. Il Collegio elegge fra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio dell'Associazione sindacale, senza diritto di voto.

2. I Revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e sulla regolare conservazione dei beni in dotazione, eseguendo anche individualmente verifiche di cassa e contabili dopo aver preavvertito il Presidente ed il Tesoriere; controllano i consuntivi e i preventivi dell'Associazione, relazionano almeno trimestralmente sulle risultanze dei loro accertamenti e redigono le relazioni sui bilanci dell'Associazione.

## **Art. 9 - Precongresso**

1. Il Precongresso è costituito da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa; dibatte le problematiche della categoria e fornisce indicazioni di strategia sulle politiche da sviluppare per cogliere gli obiettivi in tutte le aree che riguardano gli iscritti.

2. Il Precongresso elegge nel proprio ambito i delegati che dovranno partecipare al Congresso nazionale nel numero e con le modalità stabilite dal Comitato di Presidenza federale.